



Aiuti COVID-19 casi di rigore: gli «utili di liquidazione» delle imprese individuali esclusi dal divieto di distribuire dividendi

Berna, 02.04.2025 - La Confederazione non chiederà più ai Cantoni di restituire gli aiuti per casi di rigore a fronte di «utili di liquidazione» delle imprese individuali. Nella riunione del 2 aprile 2025 il Consiglio federale ha approvato le modifiche delle ordinanze COVID-19 casi di rigore 2020 e 2022 che entreranno in vigore dal 1° maggio 2025.

Nell'estate 2024 il Parlamento ha accolto la mozione 23.3842 Gapany e incaricato il Consiglio federale di escludere gli utili di liquidazione dal divieto di distribuire dividendi. Per «utile di liquidazione» s'intende l'importo che rimane dopo lo scioglimento di un'impresa e il rimborso di tutti i crediti. Le nuove disposizioni riguardano le imprese individuali, per le quali la sostanza commerciale è indissolubilmente legata a quella privata. La Confederazione non chiederà più ai Cantoni di restituire la sua partecipazione ai casi di rigore, qualora le imprese individuali abbiano conseguito degli utili di liquidazione. Le altre uscite di liquidità restano invece vietate e la Confederazione continuerà a chiedere il rimborso della partecipazione al Cantone competente. Le nuove disposizioni non si applicano alle società di capitali o in nome collettivo, che rispetto alle imprese individuali dispongono di un maggior margine di manovra per evitare una liquidazione.

Se le basi legali cantonali lo consentono, queste nuove disposizioni sono applicabili con effetto retroattivo.

Regole cantonali

Gli aiuti COVID-19 per i casi di rigore sono sostegni concessi dai Cantoni secondo il diritto cantonale. La legge COVID-19 e le ordinanze COVID-19 casi di rigore disciplinano a livello federale le condizioni e i requisiti minimi da rispettare affinché un Cantone possa fatturare alla Confederazione gli aiuti concessi. La Confederazione non ha alcun rapporto contrattuale diretto con le imprese. Di conseguenza, dalla legislazione federale non si può derivare alcun diritto diretto delle imprese al sostegno. Spetta ai Cantoni decidere se e in che misura avvalersi delle possibilità offerte dalla legislazione in materia di casi di rigore, ad esempio se non considerare gli utili di liquidazione delle imprese individuali con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi come violazione del divieto di versare dividendi.

Aiuti a più di 35 000 aziende

Durante la pandemia la Confederazione e i Cantoni hanno sostenuto più di 35 000 aziende con un totale di 5,2 miliardi di franchi. Le aziende potevano presentare ai Cantoni le domande di aiuti per casi di rigore fino al mese di settembre 2022. La legislazione sui casi di rigore COVID-19 si prefiggeva di aiutare le aziende che avevano subito gravi perdite di fatturato o che erano state chiuse dalle autorità per un certo periodo di tempo. L'ottenimento del sostegno era legato alla condizione che l'azienda non approvasse o distribuisse dividendi o tantièmes e non restituisse nessun apporto di capitale nell'anno finanziario in cui l'aiuto era stato concesso, né nei tre anni successivi (quattro anni in tutto). Con questa disposizione, il Parlamento voleva garantire che i fondi servissero soltanto allo scopo del sussidio, cioè la continuazione dell'attività aziendale. Su questa base, gli utili conseguiti da un'impresa individuale a seguito della sua liquidazione erano finora equiparati a una distribuzione di dividendi, vietata. Ciò costituiva pertanto una violazione del divieto di distribuire dividendi, con conseguente richiesta di restituzione pari all'importo concesso per casi di rigore.

Indirizzo cui rivolgere domande

Comunicazione SG-DEFR
info@gs-wbf.admin.ch
+41 58 462 20 07

Documenti

 [Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 \(Ordinanza COVID-19 casi di rigore\)](#)

[2020, OPCR 20](#) (PDF, 174 kB)



[Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 \(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20\) Spiegazioni](#) (PDF, 464 kB)



[Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022 \(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, OPCR 22\) Spiegazioni](#) (PDF, 311 kB)

Pubblicato da

Il Consiglio federale

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

<http://www.wbf.admin.ch>

<https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-104710.html>